

**ATTI DI INDIRIZZO**

*Risoluzione in Commissione:*

La VI Commissione,

premesso che:

le direzioni regionali, provinciali e le direzioni delle agenzie dell'INPS applicano la procedura ARTE, relativa all'azzeramento delle ritenute IRPEF sugli imponibili delle prestazioni sia dell'anno in corso che di precedenti;

in merito all'utilizzo delle procedure sono stati inviati messaggi di istruzione, in seguito alla nuova disciplina del primo modulo fiscale, che ha previsto la sostituzione delle detrazioni per lavoro dipendente con deduzioni per assicurare la progressività della pressione fiscale;

di conseguenza la procedura ARTE è stata aggiornata alla nuova disciplina fiscale, e dato che le nuove deduzioni possono essere attribuite solo con riferimento all'imponibile relativo all'anno in corso, l'attuale procedura consente l'azzeramento delle ritenute IRPEF soltanto se relative ad arretrati dell'anno in corso;

ciò comporta che nei casi di pagamento ritardato di prestazioni pensionistiche spettanti per competenza nell'anno 2003 ed erogate nel corso del 2004 l'INPS non effettua la compensazione delle deduzioni spettanti per azzerare le ritenute fiscali, con la grave conseguenza di tassare redditi di pensione in realtà esenti, in quanto compresi nei limiti della « no-tax-area »,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di natura normativa, che consentano, sia in sede di interpretazione delle nuove disposizioni tributarie, sia in sede di applicazione delle medesime da parte dell'INPS, l'effettiva esenzione dei redditi di pensione, erogati in tempi successivi al periodo di imposta

di competenza per motivi imputabili all'ente erogatore, che per tale ragione non possono e non devono essere definiti « arretrati », ed il cui importo imponibile rientra nella « no-tax area ».

(7-00464) « Sergio Rossi ».

\* \* \*

**ATTI DI CONTROLLO**

*PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MINNITI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Lamezia Terme è stato sospeso il 1° novembre 2002 e poi sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre successivo;

la durata dello scioglimento, così come prevede la legge, è stata prevista per un periodo di diciotto mesi;

l'amministrazione straordinaria scadrà il 1° maggio prossimo;

nei giorni 12 e 13 del giugno prossimo si svolgeranno le elezioni amministrative in molti comuni e province italiane;

alla Camera dei deputati il sottosegretario all'interno D'Alì, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Leoni, ha escluso la possibilità che si possa rinnovare il consiglio comunale di Lamezia Terme nella prossima tornata elettorale perché per soli 2 giorni la scadenza dello scioglimento non ricadrebbe anteriormente ai previsti 45 giorni precedenti le elezioni;

questo comporterebbe uno slittamento di altri 12 mesi per il rinnovo del consiglio comunale senza che vi sia una